

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LUCCA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario di Pace Avv. Gianni Casodi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 3230/2021 di questo Ufficio promossa

DA

[REDACTED] c.f. [REDACTED], rappresentata e difesa dagli  
Avv.ti Roberto Polloni e Federico Salvini ed elett.te dom.ta presso il loro studio in  
Massarosa via Spada Cenami 583 giusta procura allegata all' atto di opposizione

ATTRICE OPPONENTE

CONTRO

[REDACTED], in persona del legale rappre-  
sentante pro tempore, P.I. [REDACTED], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ni-  
cola M. Sculco, Andrea M. Sculco e Andrea Romagnoli ed elett.te dom.ta presso  
lo studio del terzo in Lucca via di Poggio 34 giusta procura generale ad lites agli  
atti

CONVENUTA OPPOSTA

Passata in decisione all' ud. 31.05.22 sulle seguenti conclusioni:

PER L' ATTRICE: Precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in cal-  
ce alle note conclusive depositate

PER LA CONVENUTA: Si riporta agli atti e chiede la liquidazione di spese e  
compensi professionali secondo l' equo apprezzamento del Giudice.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[REDACTED] proponeva opposizione avverso il decreto n. 1444 del 28.07.21,  
con cui il Giudice di Pace di Lucca le ingiungeva il pagamento in favore della [REDACTED]

Sent. N. 682/22

R.G.

Cron. N. 6619/22

Ogg.:

Rep. N. 683/22

██████████ della somma di €. 3.917,58, oltre interessi e spese, corrispondente al saldo passivo del contratto di finanziamento n.

15461451 ceduto da ██████████ Banca s.p.a. Eccepiva la carenza di titolarità del credito in capo alla convenuta opposta, l' errata indicazione della rata indicata nel contratto, l' indeterminatezza del tasso di interesse con sostituzione dello stesso con il saggio legale ex art. 1284 c.c., la violazione dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede e la vessatorietà delle clausole del contratto. Chiedeva che fosse dichiarata la nullità del decreto e la nullità parziale del contratto di finanziamento, con ricalcolo del rapporto dare-avere tra le parti. La convenuta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza dell' opposizione e chiedendone il rigetto. In assenza di conciliazione, rigettata l' istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto ed esperita la procedura di mediazione ai sensi dell' art. 5 co.1 bis D. lgs. 28/10 e succ. modd., la causa, già documentalmente istruita, era trattenuta in decisione all' ud. 31.05.22, previa precisazione delle conclusioni e discussione nei termini sopra trascritti.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L' opposizione è meritevole di accoglimento.

La cessione di credito determina il trasferimento della titolarità sostanziale del diritto di credito in capo al cessionario, e quindi anche della legittimazione attiva a pretendere il soddisfacimento nei confronti del debitore ceduto. Nella fattispecie, l' opponente ha contestata la sussistenza della cessione del credito oggetto di causa all' opposta, asserita cessionaria. Trattandosi di un fatto costitutivo del diritto azionato in giudizio, spettava alla convenuta opposta-attrice in senso sostanziale fornirne la relativa prova.

Tuttavia, la ricorrente si è limitata a produrre l' accordo quadro stipulato in fata

5.03.21 con Compass (doc. 1 fasc. monit.), volto a disciplinare la "futura cessione di crediti deteriorati derivanti da concessione di finanziamenti di qualsiasi tipo a persone fisiche che agiscono in qualità di consumatori ovvero persone fisiche o altre entità giuridiche che agiscono per scopi per scopi attinenti all'attività imprenditoriale, commerciale artigianale e professionale svolta". Si tratta quindi della "cornice" negoziale con cui le parti regolamentavano le future cessioni, ma non è provato che, nell'ambito di tale accordo, la cessione del credito vantato nei confronti dell'attrice, sorgente dal contratto di finanziamento in data 23.10.15 (doc. 3 fasc. monit.), sia stata effettivamente stipulata.

Nè può ritenersi equipollente la comunicazione ex art. 1264 c.c. della cessione al debitore (doc. 2 fasc. monit.), la quale assolve al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato al creditore cedente ma non dimostra di per sé sola l'effettiva conclusione del contratto di cessione.

In sostanza, la convenuta, affermando di essere successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco e avendo così l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, non ha fornita la prova della propria legittimazione sostanziale. Tale constatazione ha rilievo assorbente rispetto alle altre questioni sollevate dall'opponente.

Le spese del giudizio di opposizione, da liquidarsi in favore dei difensori antistatari dell'attrice, seguono la soccombenza.


P.Q.M.

Il Giudice Onorario di Pace di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza reietta, accoglie l'opposizione proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1444/2021;

condanna la convenuta opposta al rimborso in favore degli Avv.ti Roberto Polloni e Federico Salvini, difensori antistatari dell' attrice, delle spese del giudizio, che si liquida in €. 870,00 per compensi professionali (€. 225 esame, €. 240 introduttiva, €. 405 decisionale) ed €. 76,00 per anticipazioni, oltre rimborso 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge.

Lucca, 12.07.22

Il Giudice Onorario di Pace  
Avv. Gianni Casodi



trasmessa via pec  
il 13/7/2022 *mg*